



al Direttore
dell'Ufficio
1.12.05
3.12.05
KSP
21

MINISTERO

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO
UFFICIO III - SERVIZIO SANITARIO

30 NOV. 2005

Appunto per il Sig. Capo di Gabinetto
dell'On.le Ministro



GDAP-0415580-2005

PU-GDAP-1a00-30/11/2005-0415580-2005

OGGETTO: castrazione chimica.

Con riferimento alla richiesta di osservazioni relative alla possibilità di sottoporsi a castrazione chimica da parte di persona detenuta si inviano le seguenti riflessioni condotte dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento - Ufficio III Servizio Sanitario. Per castrazione chimica si intende una combinazione di psicoterapia associata in genere a chemioterapia e/o trattamento farmacologico antiandrogeno. E' stata sviluppata negli Stati Uniti come misura temporanea preventiva per diminuire in stupratori e pedofili le compulsioni sessuali che sono alla base dei loro comportamenti criminali, in seguito all'osservazione che alcuni farmaci, come il ciproterone acetato o il medrossiprogesterone-acetato, riducendo i livelli di testosterone (e diidrottestosterone), possono indurre un drastico abbassamento della libido e di conseguenza un possibile controllo del comportamento aggressivo o parafilico.

Per quanto riguarda l'Europa, la castrazione chimica è già in uso dal 1969 in Germania (solo se il soggetto ha superato i 25 anni d'età e a seguito di una perizia medica che attesti l'idoneità al trattamento), dal 1993 in Svezia (solo con il consenso dell'interessato e se quest'ultimo è suscettibile di divenire recidivo), dal 1973 in Danimarca (dove ha sostituito la castrazione vera e propria - vale a dire chirurgica e definitiva; il condannato poteva scegliere tra quella e la prigione) e dall'inizio del 1997 in Francia.

Esistono tuttavia diversi aspetti controversi, che non possono essere passati sotto silenzio. Il primo, di ordine medico, riguarda gli effetti collaterali dei farmaci in questione, (dal diabete, alla depressione all'ipertensione, ai problemi vascolari) e, data la novità dell'approccio, ancora non del tutto conosciuti nei tempi lunghi. Sappiamo, inoltre, che l'assunzione di queste sostanze incide sulla libido fintanto che la cura sussiste, per poi cessare ogni effetto in seguito alla sospensione della terapia.

Il secondo di ordine etico-giuridico: la Costituzione (art. 32) afferma che in qualsiasi caso la legge non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Questo principio deve essere sempre rispettato dal legislatore, altrimenti qualsiasi disposizione contrastante sarebbe incostituzionale, e quindi totalmente inefficace. Si badi bene che la norma fa riferimento al rispetto della persona, e non al rispetto della volontà della persona; la Costituzione italiana non permette quindi che la volontà dell'individuo possa essere



Ministero della Giustizia

tutelata fino ad infrangere il rispetto della propria persona con atti volti alla "diminutio" dell'integrità psicofisica dell'individuo, compresa la funzione sessuale riproduttiva

Sulla questione si è anche pronunciato il Comitato nazionale di Bioetica nella seduta plenaria del 17 01 2003 che si riporta in stralcio " Il CNB ricorda la presa di posizione assunta nel documento relativo al problema bioetico della sterilizzazione non volontaria del 20.11.1998. In questo documento si legge: "È opinione unanime del CNB che vadano ritenute illecite, sia sul piano giuridico che su quello etico, le sterilizzazioni forzate, indipendentemente dal soggetto che ne deliberi l'effettuazione (genitori o tutori, medici, giudici, Stato) o dalle motivazioni (in particolare quelle di carattere psicologico e sociale) che possono essere addotte per giustificarle. Il CNB ritiene che non sia superabile in alcun modo il principio chiaramente espresso nella Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la biomedicina del 4 aprile 1997, all'art. 2, in cui si afferma che l'interesse e il bene dell'essere umano devono prevalere sull'interesse della società o della scienza".

La terza considerazione investe la solidità degli aspetti psico-motivazionali di chi, detenuto in carcere, chiede di essere sottoposto a castrazione chimica. Sicuramente la reclusione non rappresenta un intervento rieducativo per pedofili e stupratori, dati i lunghi periodi di inattività ai quali sono costretti la maggior parte dei detenuti; è osservazione fin troppo facile come in questi tempi dilatati trovino fertile terreno le fantasie sessuali patologiche. Pur tuttavia potremmo trovarci di fronte ad una scelta di "comodo" da parte di autori di reati a sfondo sessuale per abbreviare la detenzione. Il committente quindi non dovrebbe essere il detenuto, ma l'Autorità Giudiziaria, attraverso approfondite perizie.

Si ricorda infine come la castrazione chimica non rientri attualmente in nessuna delle prestazioni fruibili (DRG) offerte dal Sistema Sanitario Nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO